

## Taglio del cuneo fiscale: quali sono gli impatti in busta paga e per chi

Manuela Baltolu - Consulente del lavoro in Sassari

Il disegno di legge di Bilancio 2025 contiene importanti novità in materia di riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori, con azioni su aliquote e detrazioni e la previsione di un'ulteriore indennità oltre al trattamento integrativo alla retribuzione - T.I.R. Stabilito quindi il definitivo addio all'attuale riduzione contributiva IVS. Alcuni esempi di calcolo possono essere di aiuto per individuare gli impatti in busta paga. Chi avrà degli aumenti?

Il 2025 comporterà il definitivo addio all'attuale riduzione contributiva IVS ex [art. 1](#), c. 15 della [L. n. 213/2023](#) a favore dei lavoratori subordinati, che lascerà il posto alla riduzione del prelievo fiscale, con novità in tema di aliquote e detrazioni.

### Le disposizioni confermate

Viene confermata la progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche basata **sui tre scaglioni di reddito**, cui corrispondono **3 aliquote** in luogo delle previgenti 4, introdotta temporaneamente per l'anno in corso e, così pare di capire dal testo della bozza del disegno di legge di Bilancio 2025, resa strutturale dal prossimo 1° gennaio, in attesa di ulteriori rivisitazioni:

Reddito fino a (euro)	Aliquota IRPEF
Fino a 28.000	23%
da 28.001 a 50.000	35%
Da 50.001	43%

Tra le disposizioni già in vigore per il 2024, è stata **confermata** anche la misura della **detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati** fino a 15.000 euro annui, di cui all'[art. 13](#), c. 1, lett. a), del [TUIR](#), pari a 1.955 euro, che comporta l'estensione della soglia della *no tax area* a 8.500 euro.

Confermata anche la disposizione già in vigore per il **trattamento integrativo alla retribuzione** (T.I.R.) di cui al c. 1, [art.1](#) del [D.L. n. 3/2020](#), pari a 1.200 euro per **redditi non superiori a 15.000 euro**, che dovrà essere ridotto di 75 euro proporzionalmente al periodo di lavoro annuale.

È opportuno ricordare che il T.I.R. spetta anche laddove i redditi siano superiori a 15.000 euro e compresi entro 28.000 euro, a condizione che le detrazioni complessivamente spettanti al lavoratore superino l'imposta lorda; in tal caso, il T.I.R. spettante sarà di importo corrispondente alla differenza tra detrazioni ed imposta lorda, sempre entro il limite di 1.200 euro.